



## **COMUNE DI PRAMOLLO**

**PROVINCIA di TORINO**

*Cod. fisc. e part. IVA 01717670010*

*Tel. e fax 0121-58619 e-mail [pramollo@ruparpiemonte.it](mailto:pramollo@ruparpiemonte.it)*

**Prot. n. 1397 Cat. 15 Classe 2**

**9 Maggio 2013**

### **ORDINANZA N. 2/2013**

#### **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO**

#### **PROVVEDIMENTO DI CHISURA DEL CIMITERO DI MURISE PER RITROVAMENTO DI ORDIGNO BELLICO**

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che in data odierna è stato rinvenuto nel Cimitero di Murise sulla tomba del partigiano LONG BARTOLOMEO “Miccu” un ordigno bellico inesplosa;

DATO ATTO che occorre procedere alla bonifica del luogo per la quale bisogna attendere l’arrivo degli artificieri;

RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell’Interno 05.08.2008 che definisce l’incolumità pubblica “l’integrità fisica della popolazione” e sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”;

RITENUTO necessario ed urgente, a tutela della incolumità delle persone, provvedere alla chiusura immediata del cimitero di Murise fino alla sua bonifica e alla revoca della presente ordinanza;

DATO ATTO non è possibile, per motivi di sicurezza, attendere il normale orario di apertura degli uffici della Prefettura per effettuare la comunicazione preventiva prevista dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ma che al contrario occorre intervenire immediatamente;

## **ORDINA**

- la chiusura immediata del cimitero di Murise fino alla revoca della presente ordinanza;

## **DEMANDA**

- agli agenti di polizia municipale e alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

## **AVVERTE**

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

## **SI COMUNICHI**

- mediante affissione di apposito avviso all'ingresso del Cimitero di Murise e pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- alla Prefettura ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

## **AVVERTE**

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio tecnico dott.ssa Laura Filliol;
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO  
GARRONE Dott. Andrea  
(f.to in originale)

